

Rep. _____ del _____

COMUNE DI AMANDOLA

Provincia di Fermo

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____, presso la Sede Municipale del Comune di Amandola sita in Piazza Risorgimento n. 17,

Tra

Il Dott. Ing. Adolfo Marinangeli, nato ad Amandola (FM) il 12.04.1955 ed ivi residente in Piazza Risorgimento n. 3, C.F. MRNDLF55D12A252J, il quale agisce in qualità di legale rappresentante del Comune di Amandola con sede in Piazza Risorgimento n. 17, C.F. 80001030446, P.I. 00426220448;

- comodante -

E

I sig.ri Pilar Fragalà nata a Roma (RM) il 25.06.1976 e residente in Roma via Marmorata n. 55 C.F. FRGPLR76H65H501E e Elisabetta Mercuri, nata a Roma (RM) il 03.11.1965 e residente in Roma via Guido Guidi n. 26 C.F. MRCLBT65S43H50MV, i quali agiscono nella loro qualità di Quadri Direttivi della Direzione Immobiliare della Banca Nazionale del Lavoro Spa Gruppo BNP Paribas con sede legale e Direzione Generale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, C.F. 09339391006;

- comodatario -

PREMESSO:

- che il Comune di Amandola è proprietario di un immobile ubicato in Via Cesare Battisti n. 88, catastalmente distinto al Foglio 42, Particella 265, di cui all'allegata planimetria;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 09.02.2018 il Comune di Amandola ha deciso di concedere in comodato d'uso oneroso alla Banca Nazionale del Lavoro una stanza ubicata all'interno dell'immobile sopra richiamato, da destinare ad uso ufficio, nonché uno spazio situato all'esterno dello stesso, da destinare alla collocazione di un apparecchio Bancomat;

Preso atto di tutto quanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del comodato

Il Comune di Amandola concede in comodato d'uso oneroso alla Banca Nazionale del Lavoro una stanza posta al piano terra dell'immobile ubicato in Via Cesare Battisti n. 88, da destinare ad uso ufficio, nonché uno spazio situato all'esterno dello stesso immobile, da destinare alla collocazione di un apparecchio Bancomat.

Detto spazio è meglio evidenziato nella planimetria allegata al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A).

Art. 2 - Durata del comodato

Le parti si danno reciprocamente atto che è stato autorizzato l'accesso del comodatario ai locali sin dal 01.12.2017 per la realizzazione di alcuni lavori di miglioramento eseguiti a sue spese.

La durata del comodato è stabilita in anni sei (6), con decorrenza dalla stipula della presente convenzione.

Alla scadenza il contratto può essere prorogato per ulteriori sei anni, solo dietro apposita deliberazione in tal senso della Giunta Comunale.

Le parti hanno la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, mediante un preavviso di almeno tre mesi da inviare a mezzo raccomandata A.R.

Art. 3 - Spese

Il comodatario si obbliga a versare al comodante un rimborso spese di Euro 250,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei locali, non oltre il giorno dieci (10) di ogni mese, da corrisondersi a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato al Comune di Amandola IBAN: IT61X0306969360100000046001.

Il ritardato pagamento del rimborso comporterà la facoltà per il comodante di chiedere l'immediata restituzione degli spazi.

Le spese di gestione afferenti gli spazi sono a carico della BNL.

Il comodatario è tenuto inoltre a versare al comodante, a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'energia elettrica, Euro 250,00, da corrisondersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 4 - Lavori

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. potrà svolgere tutte le attività per il mantenimento nel tempo del regolare funzionamento dell'apparecchio Bancomat, ivi compreso il diritto di installazione della segnaletica all'esterno del fabbricato, da concordarsi nelle forme e nelle modalità con la società comodante.

Art. 5 - Oneri di gestione

Le spese di gestione afferenti gli spazi in argomento sono a carico del Comodatario.
Restano a carico del Comodante le spese relative all'utenza elettrica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.

Art. 6 - Spese e oneri fiscali

Le spese del presente atto, redatto in tre esemplari, nonché quelle relative all'imposta di registro, si convengono a carico delle parti come per legge. La registrazione sarà effettuata a cura del Comodante.

Art. 7 - Responsabilità per danni

La B.N.L. S.p.a. è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che potessero derivare all'immobile o agli arredi per via delle installazioni e/o funzionamento di tutte le apparecchiature sopra menzionate.

Il Comune di Amandola è esonerato da ogni responsabilità per danni che la B.N.L. S.p.a. potesse subire a seguito dell'assunzione del servizio e viene sollevata da ogni responsabilità civile verso gli utenti delle casse automatiche, derivante dall'uso delle stesse. Parimenti la B.N.L. S.p.a. è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose conseguenti ad attività criminose di terzi relative alle casse automatiche installate nelle aree concesse in comodato.

Art. 8 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto in questa scrittura privata, le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile di cui al Capo XIV, articoli dal 1803 c.c. al 1812 c.c.

Art. 9 - Controversie

In caso di controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Ascoli Piceno.

Letto, approvato e sottoscritto.

Amandola, li _____

Il Comodante

Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

Il Comodatario

E. Mercuri P. Fragala'